

## CAPITOLATO SPECIALE

### AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RIPRESA E DIFFUSIONE TELEVISIVA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E MANIFESTAZIONI DIVERSE DI INTERESSE PUBBLICO.

#### ART.1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'affidamento ha per oggetto:

- 1) il servizio di ripresa e diffusione televisiva delle sedute del Consiglio comunale di Mormanno
- 2) il servizio di ripresa e diffusione televisiva di comunicazioni istituzionali, conferenze stampa, manifestazioni, eventi, iniziative, progetti, attività di interesse per la comunità locale e regionale organizzati o patrocinati dal Comune
- 3) la trasmissione televisiva di ordinanze, avvisi di informazione istituzionale o urgenti di pubblica utilità e/o interesse.

#### ART.2 - MODALITA' D'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di cui all'art. 1 comprende:

- 1) la ripresa e diffusione televisiva per tre volte in differita e in chiaro sul territorio comunale sul canale televisivo del digitale terrestre utilizzato dall'emittente, per la loro intera durata, di tutte le sedute del Consiglio comunale di Mormanno che si terranno nel periodo dell'affidamento.

Le date di svolgimento dei Consigli comunali saranno comunicate di volta in volta alla ditta affidataria nella stessa giornata in cui viene partecipata ai Consiglieri comunali a cura del Responsabile del Servizio attraverso l'invio, tramite pec, dell'avviso di convocazione con allegato ordine del giorno dei lavori.

L'operatore incaricato della ripresa dovrà essere presente nella sala consiliare del Comune di Mormanno e pronto per effettuare le riprese almeno 15 minuti prima dell'ora di convocazione e restare fino al termine dei lavori.

La ripresa televisiva del Consiglio Comunale dovrà essere messa in onda a partire dal giorno successivo.

L'impresa dovrà trasmettere al Comune di Mormanno la registrazione dei consigli comunali ripresi su apposito supporto digitale preferibilmente entro il giorno successivo e comunque non oltre tre giorni successivi alla fine della messa in onda;

Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite ai fini della tutela della privacy, le riprese audio-video in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma precedente, la telecamera per la ripresa delle sedute consiliari sarà sempre orientata in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio comunale.

- 2) la ripresa e diffusione televisiva per tre volte in differita e in chiaro sul territorio comunale, sul canale televisivo del digitale terrestre utilizzato dall'emittente, di comunicazioni istituzionali, conferenze stampa, manifestazioni, eventi, iniziative, progetti, attività di interesse per la comunità locale e regionale organizzati o patrocinati dal Comune,

L'amministrazione si impegna a richiedere il servizio televisivo all'operatore tramite PEC almeno due giorni prima della data fissata per la ripresa. In circostanze eccezionali la richiesta di ripresa televisiva potrà essere effettuata anche il giorno prima.

3) la trasmissione televisiva di ordinanze, avvisi di informazione istituzionale o urgenti di pubblica utilità e/o interesse per tre periodi di un'ora per almeno due giorni. Detti avvisi saranno trasmessi all'operatore tramite PEC e dovranno essere messi in onda nella stessa giornata di ricevimento.

Tutte le fasi di produzione (ripresa, regia, montaggio e quant'altro necessario per la messa in onda) dei servizi televisivi come innanzi meglio descritti dovranno essere effettuate a cura e spese dell'affidatario utilizzando attrezzature e personale dell'emittente televisiva, per un monte ore complessivo di trasmissione di 240.

Nell'esecuzione del servizio devono inoltre essere osservate le seguenti modalità:

- netta separazione fra trasmissione e messaggi pubblicitari; i messaggi pubblicitari, gli scritti e le immagini attinenti ed eventuali sponsor non potranno sovrapporsi alle riprese, ma dovranno essere trasmessi all'inizio o alla fine delle medesime.
- non potranno essere trasmessi, durante la riprese, spot di propaganda politica, immagini, simboli e slogan, riconducibili ad organizzazioni politiche o sindacali;

L'affidatario è tenuto a consegnare, a richiesta, copia su supporto digitale dei servizi effettuati di cui al punto 2, affinché l'ente possa eventualmente provvedere alla loro pubblicazione sui social istituzionali ed ad ogni altro utilizzo ritenga opportuno effettuare in relazione alla finalità di informazione e promozione delle attività espletate.

#### ART. 3 - DURATA

La durata dell'affidamento è stabilita in 2 (due) anni con decorrenza dalla data della stipula del contratto o dalla eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ed in ogni caso fino ad esaurimento del monte ore di trasmissione complessivo di 240.

#### ART.4 - FATTURAZIONE, PAGAMENTO, TRACCIABILITA'

Il corrispettivo dovuto per il servizio sarà erogato, dietro presentazione di regolare fattura, in rate bimestrali posticipate di uguale importo. Le fatture, intestate a Comune di Mormanno, devono riportare tutti i dati relativi al pagamento (IBAN), nonché il CIG e gli estremi della Determinazione di affidamento del servizio. Le stesse devono essere corredate da prospetto riepilogativo dei servizi effettuati nel bimestre e ore di messa in onda effettuate.

L'Amministrazione comunale provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento è subordinato alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e a tal fine dovrà trasmettere al comune gli estremi del conto corrente bancario dedicato al presente rapporto contrattuale, nonché nominativo del delegato incaricato ad operare sul predetto conto

#### Art. 5 - PERSONALE IMPRESA

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente nei confronti del personale addetto al servizio il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio di cui al presente capitolato.

Resta inteso che nessun rapporto intercorrerà tra l'amministrazione comunale ed il personale addetto al servizio; il rapporto è stipulato direttamente ed unicamente con la ditta affidataria.

## ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta affidataria è tenuta a costituire apposita garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale a norma dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023.

## ART. 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto alla ditta affidataria di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

## Art.8 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di accertate inadempienze contrattuali l'Ente contesterà le stesse, per iscritto, assegnando un termine per il relativo superamento. In assenza di riscontro nei tempi indicati o nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi l'Ente disporrà una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 250,00 in relazione alla gravità o alla reiterazione dell'inadempienza medesima. Nel caso di precedente richiamo e di successiva nuova inadempienza l'amministrazione procede direttamente alla rescissione del contratto. La convenzione è risolta, con semplice preavviso di 10 giorni anche nei seguenti casi:

- a) grave violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'aggiudicataria del servizio affidato
- c) sopravvenuta causa di esclusione di cui agli artt. 94 e seg. del D.Lgs. 36/2023

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

## ART. 9 – RECESSO

Il Comune si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 in quanto compatibili.

## ART. 10 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Castrovillari

## Art.11 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato e a completamento delle disposizioni in esso contenute si applicano le norme in materia di appalti di servizi e le norme del Codice Civile